



Situazione diversa, invece, si configura, ad avviso di questo Ministero, per i destinatari del citato comma 25, per i quali sia lo stesso comma che l'articolo 1 del decreto legislativo n.103 del 1996, che ne costituisce attuazione, pongono, quali presupposti esclusivi per l'insorgenza dell'obbligo assicurativo, lo svolgimento di una attività autonoma di libera professione senza vincoli di subordinazione e l'iscrizione in appositi albi od elenchi. Per detti destinatari, infatti, l'iscrizione all'albo ed il concreto dispiegamento dell'esercizio professionale, ancorchè occasionale e produttivo di reddito trascurabile, sono sufficienti di per sé a costituire il rapporto assicurativo e conseguenti effetti.

Ciò tra l'altro trova conferma nell'art.6, comma 4, del citato decreto n.103, che, nel definire il contenuto del regolamento previdenziale degli Enti interessati, prevede espressamente, alla lettera c), la fissazione di una misura minima del contributo annuale. Circostanza questa che mette, peraltro, in luce la ratio sottostante all'intervento del legislatore del 1995 che, nel prevedere al comma 25 l'obbligatorietà della tutela previdenziale per i soggetti iscritti ad albi ed esercenti attività libero professionali, ha inteso assimilare il sistema contributivo di questi ultimi a quello vigente presso le preesistenti Casse dei liberi professionisti, che, analogamente a quanto prescritto nella richiamata lettera c), dell'art.6, comma 4, del decreto legislativo n.103/96, prevede, in via generale, il versamento di una contribuzione minima annuale.

IL MINISTRO



 EDS/ft